



Organi di Giustizia

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 20/16

Dec. n. 25/16

Il giorno 12 ottobre 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal conduttore Daniele MERONI, nato a Milano il 17.9.1957, tesserato e licenziato F.M.I. 2016 con il M.C. "CARETER IMERIO TESTORI", con tessera n. 16022310 e licenza n. G07545 Epoca Off Road,

avverso il conduttore Ettore Giorgio RIVOLTELLA, nato a Bergamo il 10.8.1961, tesserato e licenziato F.M.I. 2016 con il M.C. "BERGAMO", con tessera n. 16037149 e licenza n. R01848 Epoca Off Road, nel corso della manifestazione di Regolarità Gruppo 5, svoltasi a Castelli Calepio (BG) il 10.7.2016, non deciso sul

campo di gara e trasmesso a codesto Giudice dalla Commissione Sportiva Nazionale con comunicazione del 23.9.2016.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dal signor Daniele MERONI, è infondato e, pertanto, va rigettato.

Invero, le circostanze rappresentate dal reclamante, ai sensi dell'art. 80, lettera "b)", R.M.M., in occasione della manifestazione di Regolarità Gruppo 5 del 10.7.2016, al C.d.G.D. Michele DELLE FOGLIE, sono state oggetto di una complessa istruttoria, compiuta anche attraverso il parere reso dalla Commissione Sportiva Nazionale, quale organo deputato a compiere gli accertamenti del caso.

In sostanza, il MERONI ha stringatamente asserito che gli ammortizzatori del motociclo del pilota Ettore RIVOLTELLA, partecipante alla suddetta gara con il n. 64, non erano regolamentari, senza precisare null'altro al riguardo.

La particolare specificità tecnica della questione ha imposto, comunque, l'approfondimento delle doglianze esposte dal pilota MERONI, attraverso l'analitico esame degli atti ufficiali della gara citata (di cui, come detto, è stata disposta l'acquisizione al fascicolo di ufficio) nonché della normativa di riferimento, ossia dell'art. 16 dell'Annesso Registro Storico e Moto d'Epoca.

Interpellata la C.S.N. perché esprimesse il dovuto parere, la stessa, sentito il Comitato Moto d'Epoca, ha dedotto che: *«il reclamo va respinto in quanto il regolamento prevede la possibilità (art. 16 pag. 71 dell'Annesso Registro Storico e Moto d'Epoca), in caso di irregolarità, di un ammonimento che è stato consegnato al pilota Rivoltella, in base al quale lo stesso dovrà mettere in regola la sua moto prima della prossima gara. Qualora ciò non dovesse avvenire Rivoltella sarà escluso dalla classifica».*

Ebbene, dagli atti acquisiti risulta pacifico che il pilota RIVOLTELLA, effettivamente, ha ricevuto tale ammonimento dalla Commissione Moto d'Epoca in data 9.7.2016, dal quale, emerge, appunto, che la contestazione riguardava proprio gli ammortizzatori del suo motociclo.

Stando così le cose, alla luce della regolamentazione su richiamata e del documento comprovante l'ammonizione ricevuto dal pilota n. 64, Ettore RIVOLTELLA, il reclamo non può essere accolto.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- RIGETTA il reclamo.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Meroni Daniele;
- Rivoltella Ettore Giorgio;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C. S. N.;
- Ufficio Epoca Sport F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Moto club di appartenenza del ricorrente;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.